

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3796

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPADOLA, BUFFONE, DE MEO e MAGRÌ

Presentata il 16 febbraio 1967

Interpretazione autentica dell'articolo 62, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, emanato in forza della delega prevista dalla legge 9 ottobre 1964, n. 1051, nel disporre la revisione degli organici del personale del Ministero della difesa, ha previsto che, in prima applicazione della legge stessa, per accelerare la copertura dei posti in organico, le promozioni a direttore di sezione vengano conferite mediante due sistemi.

Col primo sistema (articolo 61) si prevede la promozione mediante esame speciale; col secondo (articolo 62) è prevista invece la promozione per merito comparativo per coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dall'articolo 368 primo comma lettera a) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In sede di pratica applicazione, la norma, di cui all'articolo 62, è rimasta praticamente inoperante per una interpretazione restrittiva che si è voluta dare al testo.

Infatti, il comma primo del citato articolo 368 si riferisce agli « impiegati inquadrati al 1° luglio 1956 nella qualifica di consigliere di prima classe », mentre la lettera a) precisa che allo scrutinio per merito comparativo pos-

sono essere ammessi coloro che abbiano complessivamente tre anni di effettivo servizio nella qualifica di consigliere di prima classe.

Ora è possibile ammettere che nel 1965 il legislatore abbia voluto riferirsi al combinato disposto del comma primo e della lettera a) di una legge di ben nove anni anteriore e abbia quindi voluto ammettere allo scrutinio comparativo soltanto coloro che avessero compiuto nel novennio tre anni di consilierato di prima classe, ma che fossero stati inquadrati nella qualifica di consigliere di prima classe nove anni prima? Questo è del tutto inverosimile. È chiaro invece che il legislatore intendeva riferirsi esclusivamente alla condizione indicata nella lettera a), ossia solo ai tre anni di effettivo servizio nella qualifica di consigliere di prima classe. Non si trattava infatti più delle promozioni, a cui si sarebbe dovuto procedere in sede di prima applicazione del testo unico del 1957, ma di promozioni da effettuare in sede di applicazione della legge delegata. Pertanto, l'articolo 368 non è richiamato per le sue statuizioni originarie, legate a quei fatti temporali, che esso prevedeva, ma è richiamato per le sue statuizioni che si potrebbero dire di carattere sostanziale, rimanendo sostituite le statuizioni temporali con quelle nuove previste dalla legge.

Il legislatore, dovendo indicare come consiglieri scrutinabili per merito comparativo non già quelli inquadrati al 1° luglio 1956 nella qualifica di consigliere di prima classe, ma quelli aventi in sede di applicazione della legge delegata l'anzianità di tre anni nella predetta qualifica, non poteva usare una dizione diversa da quella che ha usato. Le norme, a cui si fa rinvio da norme successive, vengono normalmente citate nell'ordine logico delle disposizioni testuali, quindi con l'indicazione dell'articolo, del comma, dell'alinea o lettera, in cui eventualmente il comma si ripartisce. Un diverso modo di citazione sarebbe scorretto. Perciò, quando il legislatore dice « impiegato di cui all'articolo 368, primo comma, lettera a) », il punto di emergenza per individuare gli impiegati da considerare è quello che vien fuori dal richiamo della lettera a).

La norma così rettamente intesa risponde bene allo scopo stabilito dalla legge di delega di assicurare un sollecito completamento degli organici e risponde altresì ad una regola di equità.

Infatti, la quasi totalità delle sezioni della difesa, in numero ben adeguato al numero dei promovibili, è attualmente priva di titolare con grave nocumento per le esigenze del servizio e per la particolare attività, che si richiede ai funzionari direttivi nella presente fase di attuazione delle norme delegate sul riordinamento dei servizi della difesa.

D'altro canto l'interpretazione restrittiva della norma nuocerebbe gravemente ai funzionari più anziani, che verrebbero allineati, nella decorrenza della promozione, ad altri di assai minore anzianità e, per il già verificatosi e ancora ulteriormente prevedibile ritardo nell'espletamento del concorso speciale per esami, verrebbero a perdere la possibilità prevista dalla legge delegata di una abbreviazione dei termini ai fini del passaggio al successivo grado di capo divisione.

Per tutti questi motivi si ritiene utile, opportuna ed urgente una interpretazione autentica dell'articolo 62, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, che si propone con la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le promozioni a direttore di sezione o qualifiche equiparate, di cui all'articolo 62, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, sono conferite anche agli impiegati che, alla data di entrata in vigore di tale decreto, hanno compiuto complessivamente tre anni di effettivo servizio nella qualifica di consigliere di prima classe.